

fatto collettivo di lavoro vengano accordati dalle Aziende al personale dipendente degli aumenti di retribuzione con effetto retroattivo, che danno poi luogo a richiesta di emissione di polizze supplementari. Tale richiesta viene avanzata anche per i dipendenti deceduti, che erano in vita e prestavano servizio alla data di decorrenza dell'aumento.

In ambedue i casi prospettati, poiché trattasi di polizze non ancora richieste alla data del decesso degli assicurati, da un punto di vista formale non si potrebbe procedere all'emissione ed alla successiva liquidazione delle polizze in parola.

Contuttavia, poiché il rapporto di lavoro crea un legame unitario tra l'Azienda ed il prestatore d'opera, e poiché l'Azienda è obbligata per legge a corrispondere al lavoratore o suoi aventi causa determinate indennità, che sono garantite appunto dalle polizze d'assicurazione, si ritiene che non si possa negare l'emissione e la successiva liquidazione delle anzidette polizze, nei casi prospettati, perché diversamente l'Istituto corrisponderebbe soltanto una parte delle in-